



**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2021
ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000**

Relazione

1 Premessa

Il 31 luglio cade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. L. 19 giugno 2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, è l'Assemblea che approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento, spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

2 Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che porta alle seguenti considerazioni:

1. La scadenza dei Contratti di servizio:

Nella sezione strategica del DUP 2021-2023 era richiamato il percorso per l'effettuazione della gara per l'affidamento dei servizi a partire dal 2021, secondo le previsioni in precedenza deliberate, che individuavano una proroga tecnica dei contratti di Mantova in scadenza nel 2020 per allinearli a quello di Cremona. Il DUP annunciava peraltro la presentazione da parte dei Gestori di una istanza di proroga in senso stretto ex CE 1370/2007 che sarebbe stata portata all'attenzione degli Enti aderenti e valutata nel quadro di incertezza generale in cui versa il settore. Il Consiglio di Amministrazione considerando il mancato completamento del lavoro sui tavoli regionali per l'armonizzazione dei documenti di gara, il ritardo nella revisione della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 49/2015, la difficoltà di predisporre un piano economico finanziario da mettere a gara e il rischio di possibili pesanti contenziosi, (peraltro verificatisi nelle poche gare nel frattempo svolte sul territorio nazionale) ha poi preso positivamente in considerazione la soluzione di una proroga in senso stretto ex CE 1370/2007, coinvolgendo gli Enti aderenti nella valutazione delle proposte di miglioria fatte dai gestori e chiedendo di assumere un indirizzo in merito. La problematica è stata valutata anche sotto il profilo legale, acquisendo in merito un parere pro-veritate poi condiviso con gli Enti e nei mesi successivi l'Assemblea ha già accordato la proroga richiesta per i contratti di servizio di Mantova e di Cremona. La proroga peraltro consentirà in questi anni di assestare il servizio (particolarmente segnato dall'emergenza COVID-19, come si dirà), di completare e attuare lo studio del nuovo sistema tariffario, di aggiornare il Programma di Bacino TPL e in definitiva di affrontare la nuova gara di affidamento in un contesto di minori incertezze.

2. Risorse Regionali

Il DUP evidenziava come si sia conclusa la revisione dei trasferimenti regionali per la copertura dei costi del servizio in base ai nuovi "Fabbisogni riequilibrati di mobilità" per i vari bacini, superando il criterio della base storica, e di cui alla finanziaria regionale 2017 (art. 6 l.r. 35/2017) e alla DGR X/7644 del 28/12/2017.

Con la legge di stabilità 2018-2020 (l.r. 42/2017) la Regione aveva poi previsto (comma 6 dell'art. 1) contributi straordinari per *"lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo alle aree montane"*.

Le Agenzie avevano chiesto la conferma strutturale di tali risorse, che, con DGR XI/2945 del 16/3/2020 la Regione ha poi confermato per il 2020, 2021 e 2022

3. **Trasferimenti dai Comuni:** A seguito della deviazione causata dai lavori di messa in sicurezza del ponte di via Cadorna a Crema, che determinerà una interruzione per un periodo non inferiore ad un anno sia per i servizi urbani che per i servizi interurbani, è stata iscritta in variazione di entrata la somma aggiuntiva di circa 13.255,00 €, quale contributo del Comune di Crema per la copertura della propria quota di maggiori oneri derivanti dalla deviazione stessa, che vengono ripartiti in parti eguali fra Gestore, Agenzia e Comune. La quota a carico dell'Agenzia viene finanziata mediante prelievo dal fondo di riserva.
4. **Trasferimenti dalle Province:** E' contabilizzato il contributo della Provincia di Cremona per i servizi delle palestre di Crema, Istituto Stanga ecc. (14.512,45 €) che vengono riprogrammati ogni anno.

5. **Contributi altri enti per copertura altri servizi (deviazioni, sperimentazioni):** in fase di predisposizione del bilancio di previsione erano già state correttamente rilevate le maggiori entrate previste per potenziamenti del servizio di area urbana nei Comuni di San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio, nonché per servizi interurbani prevalentemente dedicati agli alunni della scuola dell'obbligo nei Comuni di Porto Mantovano, Roncoferraro e Sermide e Felonica. Viene invece rimodulato in rapporto all'effettivo periodo di esercizio il contributo relativo alla navetta parcheggi-centro città, posto a carico di ASTer S.r.l. in sede di proroga del contratto di servizio TPL urbano e di area urbana di Mantova. Viene poi recepito il contributo del Comune di Bonemerse per il prolungamento di tre corse scolastiche alla frazione Carettolo.
6. **Risorse per l'esercizio della attività:** le risorse regionali per l'esercizio delle attività amministrative dell'Agenzia sono state confermate e corrispondono a quanto previsto nel DUP 2021-2023.
7. **Altre entrate:** non sono previste altre entrate.
8. **Spese correnti:** gli stanziamenti già previsti in sede di bilancio preventivo ove necessario sono confermati. Sono confermati gli impegni verso la Provincia di Cremona per quanto attiene le spese di funzionamento e il rimborso del personale.
9. **L'Emergenza COVID-19:** come noto si è verificata nel nostro paese e a livello mondiale una emergenza pandemica che ha inciso profondamente sulla vita dei cittadini, costringendo alla chiusura di molte attività e allo svolgimento delle lezioni scolastiche e di molte tipologie di lavoro a distanza. A fronte del calo in qualche caso vertiginoso degli utenti, si è provveduto a rimodulare l'offerta dei servizi nei territori del bacino per cercare di seguire l'andamento reale della domanda e contenere, d'intesa con i Gestori, le spese per l'erogazione del servizio, cui non corrispondono i relativi ricavi da tariffa. La situazione dopo i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, si è stabilizzata sull'offerta di servizio estivo. Un tema delicato si presenterà a settembre con la riapertura delle scuole, perché al momento il DPCM 02/03/2021 consente, per ragioni di distanziamento, il trasporto a bordo dei bus di una percentuale massima di passeggeri pari al 80% dei posti disponibili. Sono diversi i problemi quindi che l'emergenza COVID-19 pone agli organi competenti e che costituiscono potenziali rischi di disequilibrio dei contratti. Vero è che l'emergenza pandemica costituisce un fatto eccezionale e come tale deve essere trattata a livello superiore, non potendo l'Agenzia (che vive di finanza derivata) e gli Enti locali che ne fanno parte, far fronte da soli al problema. Le problematiche che l'emergenza ha aperto e che sono al momento in discussione sui diversi tavoli istituzionali, restano legate all'impossibilità di coprire con l'attuale dotazione di mezzi e personale la parte di mobilità che per ragioni di distanziamento sociale non può essere soddisfatta con le corse ordinariamente previste; diverse regioni hanno chiesto allo Stato di rimuovere tale vincolo, consentendo il trasporto dei viaggiatori in condizioni di protezione individuale obbligatoria, per ripristinare l'equilibrio fra costi e ricavi di produzione.
10. **Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.
11. **Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti dubbia esazione. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2021 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni, considerata la modesta entità del prelievo finora effettuato ed avendo ormai superato la metà del corrente esercizio finanziario.

3 La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e, nello specifico, della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'Organo di revisione al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni non perfezionate o scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2021:

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021	RISCOSSIONI C/ RESIDUO	TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021	PAGAMENTI C/RESIDUO
t tolo I	-	-	t tolo I	10.579.581,58	9.894.911,10
t tolo II	1.701.901,76	1.056.703,80	t tolo II	-	-
t tolo III	-	-	t tolo III	-	-
t tolo IV	-	-	t tolo IV	-	-
t tolo V	-	-	t tolo V	-	-
t tolo VI	-	-	t tolo VII	605.959,19	392.112,21
t tolo VII	-	-			
t tolo IX	133.859,08	-			
Totale	1.835.760,84	1.056.703,80	Totale	11.185.540,77	10.287.023,31

Alla data del 29/06/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.056.703,80 (57,56%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 10.287.023,31 (91,97%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

4 Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2020.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 è pari a € 56.310,91.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

5 Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio,**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2021 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Mantova, 08 luglio 2021

Il Direttore

Massimo Dell'Acqua